

ORDINANZA Ordinanze Contingibili o Urgenti

N. 5 DEL 11/03/2024

OGGETTO: Interventi di lotta ai culicidi molesti (zanzare) per l'anno 2024

IL SINDACO

Rilevato che annualmente l'Amministrazione Comunale emette provvedimento finalizzato a prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori (culicidi), ed in particolare della zanzara e zanzara tigre (Aedes albopictus), in ultimo l'ordinanza sindacale n. 4 del 15/05/2023;

Considerato che il Dipartimento di Prevenzione – U.F. Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL Toscana Nord Ovest ha documentato la presenza della zanzara tigre "Aedes albopictus" nel territorio comunale e che negli anni scorsi ha proposto all'Amministrazione Comunale l'emissione della specifica ordinanza per il controllo dei culicidi molesti, in special modo zanzare nel territorio del Comune di Collesalvetti, unitamente alle modalità di attuazione della attività di prevenzione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta ai culicidi, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di culicidi molesti, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie trasmesse dalla stessa o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo se del caso su proposta degli organi tecnici preposti con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati per le aree private dove si evidenzia la criticità;

Considerato che, per mancanza di un'adeguata disciplina che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto, è necessario ricorrere ad atti e misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Visto che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve prevalentemente nel periodo da aprile a ottobre e che la presenza all'interno dell'abitato di raccolta di acque stagnanti non protette da adeguata copertura costituisce un potenziale focolaio di riproduzione delle zanzare;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo ritenuto favorevole allo sviluppo di questi insetti alla nostra latitudine, riservandosi comunque di emanare ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes Albopictus) con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con efficacia temporale al 31 dicembre 2024, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

Visto l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e sue successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in tema di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

Visti:

- Il Regolamento di Polizia Urbana;
- La L. 23/12/1978 n. 833;
- II D.L. 4/12/1993 n. 496;
- La L. 24/11/1981 n. 689;
- La L.R. n. 16 del 25/02/2000 e s.m.i..
- l'art. 27 dello Statuto comunale vigente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, comma 1, lett. a), b),c) relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull'Albo online, anche in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dal suddetto articolo, il presente provvedimento ha le seguenti caratteristiche:

viene adottato in deroga alle seguenti disposizioni di legge: nessuna;

l'efficacia della presente ordinanza ha decorrenza dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e perdurerà fino al 31 dicembre 2024;

il costo previsto degli interventi disposti dall'ordinanza è pari a: € 0 ed il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione per le attività/forniture/servizi/acquisti/lavori descritti nell'ordinanza è pari a: € 2.300,00= per gli interventi di prevenzione, oltre agli interventi di carattere straordinario qualora necessari e attualmente non quantificabili;

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato, a tutela della salute pubblica, in via contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

ORDINA

a tutti i cittadini ed ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree con sistemi di raccolta di acque meteoriche, con decorrenza dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 31/12/2024, di mettere in atto le seguenti disposizioni:

- 1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
- 3. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi delle stesse. E' auspicabile l'inserimento nelle piccole fontane ornamentali di giardino di pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc);
- 4. coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere).
- 5. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (a base di bacillus thuringiensis e inibitori della crescita a lento rilascio, oppure Bacillus Sphericus associato al Bacillus Thuringiensis in formulazione granulare, in compressa o liquida). La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
- (*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- 6. provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
- 7. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 8. eseguire, nei mesi invernali, accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto.

ORDINA ALTRESI'

ai seguenti soggetti pubblici e privati gestori e/o conduttori delle attività sottoelencate:

Scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

Curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse;

Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti anche temporanee;

Eliminare le eventuali sterpaglie

Orti e vivai:

- 1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero

- 1. Adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 2. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale

- 1. Stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, e stoccarli al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- (*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- 2. Vuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- 3. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Cantieri edili

- 1. Evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- 2. Sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- 3. Provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- 4. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili

- 1. Stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- 2. Svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
- 3. Assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole e aziende zootecniche site in vicinanza dei centri abitati

- 1. Eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- 2. Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3. Chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
- 4. Eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

<u>All'interno dei cimiteri</u>, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i

contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA INFINE

A tutti i destinatari della presente ordinanza, per il periodo di vigenza della stessa, di permettere l'accesso al personale delle ditte incaricate della disinfestazione e della pulizia dei tombini di raccolta delle acque piovane, qualora risultino ubicati all'interno delle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza.

AVVERTE

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da zanzara Aedes albopictus si riscontri all'interno di aree di proprietà una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da € 25,00.= a € 500,00.=), da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81).

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti d'acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

DISPONE

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, Virus Zika o altre patologie trasmesse dai culicidi, come pure di situazioni di infestazioni localizzate di particolare con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti i siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provveda ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti

nei confronti dei destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia svolta dal Comune.

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il funzionario Responsabile del Servizio Ambiente, la U.F. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e gli agenti della Forza Pubblica.

Si dispone, altresì che la presente ordinanza, sia:

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.collesalvetti.li.it) per tutto il tempo di validità del presente atto e ne venga data immediata informazione alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione dell'Ente;

Trasmessa in copia al:

- Comando della Polizia Municipale di Collesalvetti ai fini della vigilanza per la relativa esecuzione;
- U.F. Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- Stazione Comando dei Carabinieri di Collesalvetti e Stagno;

L'Uff. Stampa del Comune di Collesalvetti è incaricato della massima diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il responsabile dell'Area 4 Ambiente e Protezione Civile Arch. Maila Giambalvo.

IL SINDACO

Adelio Antolini